

Circolare per i Clienti di studio

N. 15 del 03/10/2022

1) Aumento al 2% dell'esonero sui contributi dovuti dal dipendente da Luglio a Dicembre 2022

Sempre con l'obiettivo di rendere più 'pesante' la busta paga netta dei lavoratori, il c.d. decreto Aiuti bis (DL 115/2022) è intervenuto su una norma già in vigore dal 1° gennaio 2022, innalzando al 2% la riduzione dei contributi INPS a carico dei lavoratori (era già allo 0,8%).

Non saranno coinvolti tutti i lavoratori ma solo quelli con retribuzione imponibile mensile inferiore a euro 2.692 maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

La nuova e più incisiva riduzione ha effetto dal 1° luglio al 31 dicembre 2022 tuttavia sarà operativa solo a decorrere dalle retribuzioni del mese di ottobre 2022. Da Ottobre a Dicembre avverrà anche il recupero delle riduzioni spettanti sulle mensilità di luglio/agosto/settembre.

2) Nuovo aiuto di 150 euro ai dipendenti nella busta paga di Novembre 2022

Il c.d. decreto Aiuti ter (DL 144/2022) introduce una riedizione del bonus già erogato a luglio per lavoratori e pensionati. La differenza è nella misura dell'assegno: non sarà più di 200 euro come quello erogato a luglio, ma di 150 euro, una-tantum.

Ai lavoratori dipendenti arriverà in automatico, anticipato dal datore di lavoro (che poi la compenserà con gli altri contributi dovuti) con la busta paga di Novembre 2022, solo nel caso la loro retribuzione imponibile del mese non sia superiore a 1.538 euro.

Anche in questa circostanza, come la volta precedente, il lavoratore potenzialmente beneficiario (quindi con retribuzione di novembre inferiore a € 1.538) dovrà rilasciare al proprio datore di lavoro dichiarazione nella quale attestare di non essere pensionato o facente parte di un nucleo familiare destinatario del reddito di cittadinanza: sarà nostra cura inviarvene fac-simile appena saranno pubblicate le necessarie istruzioni operative da parte INPS.

Ricordiamo che, il bonus arriverà invece direttamente sul conto corrente personale nei seguenti casi:

a) senza necessità di nuove domande, per:

- i lavoratori domestici, con un rapporto di lavoro attivo al 24 settembre 2022, che hanno già beneficiato del precedente bonus di 200 euro (in quanto presenti anche al 18 maggio 2022 e percettori di un reddito inferiore ai 35.000 euro);
- percettori di NASPI o di disoccupazione agricola di competenza 2021;
- per i lavoratori del turismo e dello sport che hanno avuto nel 2021 le indennità Covid introdotte dal decreto Sostegni

b) previa presentazione di domanda telematica per:

- i lavoratori stagionali, a termine e intermittenti che, se non in forza nel mese di Novembre 2022, nel 2021 hanno lavorato per almeno 50 gg. e per i lavoratori dello spettacolo con almeno 50 contributi giornalieri versati nel 2021;

- *i collaboratori coordinati e continuativi ex art. 409 del Codice Civile iscritti all'INPS;*
- *i lavoratori domestici, con un rapporto di lavoro attivo al 24 settembre 2022, che non hanno già beneficiato del precedente bonus di 200 euro.*

3) *Permessi legge ex art. 33 della legge 104/92 e Congedo straordinario ex art. 42 c. 5 della legge 151/2001 (per assistenza a soggetti con disabilità)*

Si tiene ad informare che, per effetto del D.Lgs 105/2022, è stato:

- eliminato il principio del 'referente unico dell'assistenza', in base al quale, ad esclusione dei genitori, un solo lavoratore dipendente poteva fruire di permessi per l'assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave. Pertanto, a far data dal 13 agosto 2022, più di un lavoratore dipendente avente diritto potrà chiedere l'autorizzazione a fruire dei permessi di cui all'art.33 c.3 della Legge 104/92 per l'assistenza alla stessa persona disabile grave, fermo restando l'utilizzo alternativo tra gli aventi diritto ed il limite massimo di 3 giorni al mese.*
- sia per i permessi ex art. 33 L. 104/92 che per il congedo straordinario ex art. 42 D.Lgs 151/2001, tra gli aventi diritto, è stato ora inserito anche il convivente di fatto individuato dall'art. 1 c. 36 della Legge 76/2016.*

Restando a disposizione per ogni chiarimento si augura buona giornata e buon lavoro,

Dr. Leonardo Zambello